

**Allegato "B" al n.
431 di fascicolo**

"FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S. LUIGI GONZAGA ETS"
VILLAFALLETTO (CN)

STATUTO ORGANICO

PREMESSA

"Sono a noi ricorsi non meno il Consortile e la Comunità di Villafalletto, quanto il Clero e le Confraternite della Misericordia e del Gonfalone, esponendoci il comune desiderio, perché colà si stabilisca un Ospedale a sollievo dei poveri, massimamente infermi, sotto l'Amministrazione della Congregazione di Carità già eretta; anzi per agevolare i mezzi alla sussistenza di tale opera, il suddetto Clero ossia la Compagnia dei Preti denominata il Concerto Spirituale, s'è con Ordinato delli 23 scorso Marzo offerto di cedere alla medesima ogni ragione che li compete in virtù del testamento del fu Sacerdote Falletti Melazzo di Casasco, le suddette Confraternite del Gonfalone e della Misericordia con rispettivi ordinati di detto giorno e delli 22 medesimo mese, si sono pure offerte di contribuire con L. 4000 cadauna, parte in denari e parti in stabili, e la Congregazione di Carità con altro ordinato delli 24 medesimo mese ha dichiarato di essere disposta di contribuire con suoi stessi redditi al mantenimento dell'Ospedale".

Con la sopra riportata premessa, Vittorio Amedeo III con Regie Patenti 19 aprile 1785 "aderendo di buon grado alle pie supplicazioni degli anzidetti Corpi ed in vista non meno delle Obbligazioni da una parte di essi, come sovra, assuntesi ... per le presenti di nostra certa scienza, e regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo eretto ed erigiamo nel luogo di Villafalletto un Ospedale destinato per i poveri, e specialmente per gli infermi ... nella quale vogliamo che d'ora innanzi restino annoverati in qualità di Direttori di Officio il Rettore pro tempore di caduna delle medesime Confraternite della Misericordia e del Gonfalone, od il Vicerettore, in caso di assenza o impedimento del primo, e così pure due Soggetti del Clero, che saranno dal predetto Concerto Spirituale nominati di tre in tre anni, e ciò in riflesso delle cessioni sovra espresse da farsi da essi rispettivi Corpi alla Congregazione di Carità, la quale proporrà poi alla Segreteria nostra di Stato per gli affari interni, ad effetto di ottenere la nostra approvazione, quei regolamenti che crederà propri per la buona direzione del suddetto Ospedale".

Con ordinato 18 ottobre 1790 l'Amministrazione adottò un regolamento, approvato da Vittorio Amedeo III, contenente le norme per il buon funzionamento dell'Ospedale. In virtù di questo Regolamento l'Amministrazione venne composta di sette membri nati e nove membri elettivi. Erano membri nati: il Feudatario od il Giusdicente, il Parroco, il Sindaco, due soggetti del Clero ed i Rettori delle due Confraternite. I membri elettivi venivano nominati dal Consiglio d'amministrazione fra le migliori persone del paese.

Sotto la dominazione francese, con Decreto 1 luglio 1802, venne sciolta l'Amministrazione e nominata una Commissione di cinque soggetti con un tesoriere ed un segretario per la direzione dell'Opera Pia, che provvisoriamente venne chiamata Ospizio Civile. La Commissione funzionò fino all'anno 1814 sostenendo crisi di vario genere, causate dagli sconvolgimenti dei tempi, finché ripristinato il dominio Sabauda, la Regia Intendenza di Cuneo con circolare 17 ottobre 1814 ricostituì l'Amministrazione, come già era stata stabilita dal Regolamento 18 ottobre 1790, ed il Consiglio comunale la insediò nel suo ufficio con atto 5 novembre 1814.

Nel 1831 furono costruite due nuove infermerie con sette letti ciascuna ed apportate modifiche alla struttura destinata al servizio ospedaliero per renderla più adeguata e funzionale al servizio stesso.

L'Editto 24 dicembre 1836 per gli Istituti di Carità e di Beneficenza ridusse l'Amministrazione ad un Presidente e quattro membri elettivi con il Sindaco ed il Parroco quali membri nati; ma le Confraternite ed il Concerto di S. Filippo protestarono contro l'esclusione dei loro rappresentanti e con apposito

ricorso, in omaggio al disposto delle Regie Patenti 19 aprile 1785, ottennero la loro riammissione nel Consiglio d'Amministrazione.

Verso l'anno 1860 si ritenne conveniente affidare la direzione ed il servizio interno dell'Ospedale ad una comunità religiosa ed il giorno 01 maggio 1861 presero servizio quattro Suore della Carità di San Giovanni Antida, due vennero destinate, essendo legalmente diplomate, per l'esercizio delle scuole femminili e due per la direzione dell'Ospedale.

Il 03 agosto 1862 venne costituita una nuova Amministrazione, in osservanza alle disposizioni della legge sulle Opere Pie, composta di un Presidente e quattro membri elettivi, oltre i membri nati, ed entrava in vigore un nuovo Regolamento interno.

Con testamento olografo 12 ottobre 1881 il Sac. Giovanni Battista Barberis legava all'Ospedale la sua casa d'abitazione coerente all'Ospedale stesso; casa che, convenientemente modificata, servì ad ampliare i locali dell'Ospedale.

Il 10 gennaio 1904, il Conte Carlo Falletti istituì quale unico erede universale la "Congregazione di Carità ed Ospedale unito di Villafalletto".

Successivamente la Congregazione e l'Ospedale furono due realtà indipendenti.

Il 29 ottobre 1912 venne stilato un progetto definitivo per la realizzazione del nuovo Ospedale. La struttura era dotata di un reparto di medicina generale, reparto di chirurgia generale ed un reparto di ostetricia con annessi i servizi di camere operatorie, radiologia e poliambulatori. Il tutto rimase in funzione fino al 1968, quando, con la legge 132 per il riordino degli ospedali, la struttura non riuscì più a far fronte alle nuove esigenze.

Fu allora che venne modificato lo Statuto, stabilendo: "... di accogliere nel reparto in allestimento denominato Casa di riposo per persone anziane, gli ammalati cronici, gli invalidi ed i pensionati di ambo i sessi dietro pagamento di una retta, se con possibilità economiche, gratuitamente, se nell'indigenza".

A partire dalla metà degli anni '60 del secolo scorso l'Ente ha attuato interventi sia di carattere strutturale riguardanti il proprio presidio residenziale socio-assistenziale sia di carattere gestionale, adeguandosi alle disposizioni normative nel tempo intervenute.

Con l'approvazione del presente Statuto, l'Ente assume la personalità giuridica di diritto privato, a seguito del riordino istituzionale in attuazione della Legge regionale 02 agosto 2017, n. 12.

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la fondazione denominata "Fondazione Casa di Riposo S. Luigi Gonzaga ETS", la quale deriva dalla trasformazione dell'IPAB Ospedale di Carità di Villafalletto operata ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge della Regione Piemonte 02.8.2017, n° 12.

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione, avente personalità giuridica di diritto privato, è dotata di piena autonomia statutaria e regolamentare e le finalità della stessa si esplicano nell'ambito della Regione Piemonte nel cui ambito territoriale potrà definire sedi operative secondarie.

La Fondazione ha sede in Villafalletto (CN).

La sua durata è illimitata.

ART. 2 - ISPIRAZIONE E PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

In conformità alla sua origine e tradizione, i valori che permeano l'attività della Fondazione sono ispirati ai principi dell'etica cristiana e sono imperniati sulla centralità della persona e sulla libertà ed autonomia dell'assistenza fissati nell'art. 38 della Costituzione.

La Fondazione persegue obiettivi di trasparenza, semplificazione e garanzia di qualità, promuove la partecipazione del cittadino perché contribuisca, anche attraverso i propri rappresentanti, al miglioramento della qualità dei servizi alle persone assistite, garantisce la centralità dell'utente prestando attenzione ai bisogni di benessere espressi.

La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà dei fondatori, dei benefattori e di quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore. Ad essi l'Ente riserva riconoscenza e ne tramanda la memoria.

Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione assume come principio ispiratore, fondamentale e qualificante, la difesa e la promozione della vita umana e della dignità della persona, specie nelle situazioni di maggiore debolezza e la propria attività è rivolta a tutte le persone che ne abbiano necessità, senza distinzione di sesso, di etnia, di professione religiosa o di fede politica, secondo i dettami della Costituzione italiana.

Le pratiche religiose sono facoltative e di carattere personale; ogni ospite può farsi assistere da ministri del culto al quale appartiene.

ART. 3 - SCOPI E OGGETTO

La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di produzione o scambio di beni o servizi nei settori socio assistenziale e socio sanitario a favore di persone svantaggiate, in prevalenza anziane, in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche, in conformità alla tradizione dell'Ente e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, degli indirizzi impartiti e della programmazione regionale e territoriale.

La Fondazione in particolare ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale nel settore degli interventi e prestazioni socio-sanitarie:

- l'accoglienza, presso la propria struttura residenziale, di anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
- la promozione ed implementazione delle attività prestate sia presso la propria struttura sia a domicilio;
- l'erogazione di servizi sempre più idonei e mirati all'utenza;
- l'organizzazione e l'erogazione di servizi socio assistenziali, socio-sanitari, e correlati servizi alberghieri, mediante prestazioni sia di ricovero pieno sia di ricovero diurno sia di carattere ambulatoriale, presso la propria Casa di riposo, articolata in nuclei per soggetti prevalentemente anziani, sia autosufficienti in tutto o in parte sia non autosufficienti;
- l'organizzazione e l'erogazione al domicilio degli utenti di servizi e prestazioni socio assistenziali e socio sanitari e correlati servizi alberghieri;
- la promozione e/o l'organizzazione, diretta od indiretta, sul territorio in cui opera, di ogni altra iniziativa sociale, anche di sostegno economico, socio-assistenziale e socio-sanitaria, a favore di persone anziane o disabili, bisognose di tutela e di supporto assistenziale.

La Fondazione, per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statuari, può altresì promuovere:

- . l'allestimento, l'organizzazione, la gestione di strutture per anziani - sia autosufficienti in tutto o in parte o non autosufficienti - strutture per disabili e, in genere, ogni altra struttura e relativi servizi di supporto per rispondere ai bisogni delle persone anziane e dei disabili;
- . l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività della Fondazione;
- . la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali.

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

La Fondazione valorizza l'opera del volontariato; può stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata dei servizi nei settori predetti.

Essa intende, infine, promuovere, in sinergia con le Istituzioni locali, iniziative idonee a sostenere la cultura della solidarietà, nonché iniziative tese a favorire l'informazione per un corretto stile di vita e per la prevenzione e cura/mantenimento di malattie invalidanti.

ARTICOLO 4 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- . stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o necessarie per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- . amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti; . partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- . promuovere e organizzare seminari, incontri e approfondimenti formativi, manifestazioni, convegni, procedendo anche alla eventuale pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

- . svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 5 - ACCESSO AI SERVIZI, RETTE E TARIFFE

L'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle attività svolte e/o organizzate dalla Fondazione avviene secondo le procedure definite dalla stessa mediante apposito Regolamento o provvedimento specifico. In ogni caso la precedenza è sempre riservata a persone nate nel Comune di Villafalletto od ivi residenti da almeno cinque anni.

La Fondazione richiede agli utenti o fruitori dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dalla stessa una retta o tariffa o contribuzione. Per gli utenti le cui condizioni finanziarie e patrimoniali risultino disagiate l'Ente può praticare, a suo insindacabile giudizio, riduzioni della retta e/o tariffa.

ART. 6 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI - VIGILANZA

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, anche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ART. 7 - PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa ed è composto dai seguenti cespiti:

Fondo di dotazione **indisponibile** costituito:

- . dagli immobili destinati a residenza assistenziale e residenza sanitaria assistenziali e terreni pertinenziali, catastalmente così individuati:

Immobili:

- Comune di Villafalletto (CN), via Roma, categoria catastale B/2, foglio 22, mappale 329, classe U, superficie 2501 m2, rendita catastale euro 1.752,71. Valore catastale rivalutata ai fini IMU euro 257.648,37;

- Comune di Villafalletto (CN), via Roma, categoria catastale B/2, foglio 22, mappale 330, classe U, superficie 1368 m2, rendita castale euro 663,72. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 97.566,84;
- Comune di Villafalletto (CN), via Roma, categoria catastale C/7, foglio 22, mappale 1503, subalterno 1, classe 1, superficie 58 m2, rendita castale euro 13,18. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 2.214,24;
- Comune di Villafalletto (CN), via Roma, categoria catastale C/6, foglio 22, mappale 1503, subalterno 2, classe 1, superficie 18 m2, rendita castale euro 23,24. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 3.904,32.

Terreni:

- Comune di Villafalletto (CN), foglio 22, particella 328, sem.irr.arbor. Cl.1, are 0,6 c.a. 26, reddito agrario euro 3,39, reddito dominicale euro 6,79. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 1.145,81;
- Comune di Villafalletto (CN), foglio 22, particella 331, sem.irr.arbor. Cl.1, are 0,3 c.a. 86, reddito agrario euro 2,09, reddito dominicale euro 4,19. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 707,06;

Patrimonio **disponibile** costituito:

. dai seguenti beni immobili:

- Comune di Villafalletto (CN), foglio 16, particella 197, sem.irr.arbor. Cl.1, are 0,1 c.a. 30, reddito agrario euro 0,7, reddito dominicale euro 1,27. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 0,00;
- Comune di Villafalletto (CN), foglio 16, particella 199, sem.irr.arbor. Cl.1, are 0,0 c.a. 06, reddito agrario euro 0,03, reddito dominicale euro 0,06. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 0,00;
- Comune di Villafalletto (CN), prefabbricato non accatastato. Valore attribuito euro 3.726,80;
- Comune di Genola (CN), foglio 6, particella 41, sem.irr.arbor. Cl.2, are 10 c.a. 20, reddito agrario euro 8,17, reddito dominicale euro 11,12. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 1.876,50;
- Comune di Genola (CN), foglio 6, particella 5, sem. Cl.1, are 69 c.a. 05, reddito agrario euro 49,93, reddito dominicale euro 60,62. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 10.229,62;
- Comune di Genola (CN), foglio 6, particella 6, sem. Cl.2, ha 5 are 92 c.a. 73, reddito agrario euro 474,49, reddito dominicale euro 645,91. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 108.997,31;
- Comune di Savigliano (CN), foglio 59, particella 34, sem. Cl.1, ha 3 are 21 c.a. 17, reddito agrario euro 248,81, reddito dominicale euro 306,86. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 51.782,63;
- Comune di Savigliano (CN), foglio 59, particella 30, sem. irr. Cl.2, are 10 c.a. 50, reddito agrario euro 8,41, reddito dominicale euro 11,93. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 2.013,19;
- Comune di Savigliano (CN), foglio 59, particella 3, sem. irr. Cl.2, ha 8 are 72 c.a. 60, reddito agrario euro 698,52, reddito dominicale euro 991,45. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 167.307,19;
- Comune di Savigliano (CN), foglio 59, particella 56, sem. irr. Cl.2, ha 1 are 58 c.a. 69, reddito agrario euro 127,03, reddito dominicale euro 180,30. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 130.425,62;
- Comune di Pontechianale (CN), area montana esente imu art. 15 Legge 27/12/1977 n.984, foglio 25, particella 96, prato irr. Cl.3, are 69 c.a. 26, reddito agrario euro 10,73, reddito dominicale euro 6,08. Valore attribuito euro 988,00;
- Comune di Pontechianale (CN), area montana esente imu art. 15 Legge 27/12/1977 n.984, foglio 25, particella 186, prato irr. Cl.3, are 55 c.a. 0,6, reddito agrario euro 8,53, reddito dominicale euro 4,83. Valore attribuito euro 784,88;
- Comune di Pontechianale (CN), area montana esente imu art. 15 Legge 27/12/1977 n.984, foglio 34, particella 94, seminativo Cl.3, are 16 c.a. 14, reddito agrario euro 2,08, reddito dominicale euro 0,83. Valore attribuito euro 134,88;
- Comune di Pontechianale (CN), area montana esente imu art. 15 Legge

27/12/1977 n.984, foglio 34, fabbricato rurale, are 2 c.a. 30, reddito agrario euro 2,08, reddito dominicale euro 0,83. Valore attribuito euro 5.000,00;

- Comune di Pontechianale (CN), area montana esente imu art. 15 Legge 27/12/1977 n.984, foglio 34, particella 96, seminativo Cl.2, are 0,6 c.a. 22, reddito agrario euro 0,96, reddito dominicale euro 0,55. Valore attribuito euro 89,38;

- Comune di Pontechianale (CN), area montana esente imu art. 15 Legge 27/12/1977 n.984, foglio 34, particella 110, seminativo Cl.3, are 0,6 c.a. 29, reddito agrario euro 0,81, reddito dominicale euro 0,32. Valore attribuito euro 52,00;

- Comune di Pontechianale (CN), area montana esente imu art. 15 Legge 27/12/1977 n.984, foglio 34, particella 111, seminativo Cl.2, are 18 c.a. 15, reddito agrario euro 2,81, reddito dominicale euro 1,59. Valore attribuito euro 258,38;

- Comune di Pontechianale (CN), area montana esente imu art. 15 Legge 27/12/1977 n.984, foglio 34, particella 112, pascolo Cl.2, are 0,7 c.a. 88, reddito agrario euro 0,20, reddito dominicale euro 0,33. Valore attribuito euro 53,63;

- Comune di Pontechianale (CN), area montana esente imu art. 15 Legge 27/12/1977 n.984, foglio 34, particella 123, seminativo Cl.3, are 22 c.a. 15, reddito agrario euro 2,86, reddito dominicale euro 1,14. Valore attribuito euro 185,25;

- Comune di Pontechianale (CN), area montana esente imu art. 15 Legge 27/12/1977 n.984, foglio 34, particella 124, pascolo Cl.2, are 3 c.a. 52, reddito agrario euro 0,09, reddito dominicale euro 0,15. Valore attribuito euro 24,38;

- Comune di Pontechianale (CN), area montana esente imu art. 15 Legge 27/12/1977 n.984, foglio 34, particella 205, seminativo Cl.2, are 9 c.a. 22, reddito agrario euro 1,43, reddito dominicale euro 0,81. Valore attribuito euro 131,63;

- Comune di Pontechianale (CN), area montana esente imu art. 15 Legge 27/12/1977 n.984, foglio 36, particella 50, seminativo Cl.2, are 7 c.a. 69, reddito agrario euro 1,19, reddito dominicale euro 0,68. Valore attribuito euro 110,50;

- Comune di Pontechianale (CN), area montana esente imu art. 15 Legge 27/12/1977 n.984, foglio 36, particella 145, seminativo Cl.3, are 16 c.a. 12, reddito agrario euro 2,08, reddito dominicale euro 0,83. Valore attribuito euro 134,88;

- Comune di Pontechianale (CN), area montana esente imu art. 15 Legge 27/12/1977 n.984, foglio 36, particella 160, seminativo Cl.2, are 21 c.a. 98, reddito agrario euro 3,41, reddito dominicale euro 1,93. Valore attribuito euro 313,63;

- Comune di Pontechianale (CN), area montana esente imu art. 15 Legge 27/12/1977 n.984, foglio 36, particella 167, seminativo Cl.2, are 21 c.a. 99, reddito agrario euro 3,41, reddito dominicale euro 1,93. Valore attribuito euro 313,63;

- Comune di Pontechianale (CN), area montana esente imu art. 15 Legge 27/12/1977 n.984, foglio 36, particella 216, seminativo Cl.1, are 07 c.a. 83, reddito agrario euro 1,21, reddito dominicale euro 0,81. Valore attribuito euro 131,63;

. dai beni mobili registrati come specificati nell'inventario depositato presso la sede dell'Ente;

. da mobili, arredi, macchine per ufficio, attrezzature, etc. come specificati nell' inventario depositato presso la sede dell'Ente;

. dal fondo di cassa della preesistente IPAB Ospedale di Carità di Villafalletto, come risultante dai documenti bancari rilasciati dal tesoriere al momento della trasformazione della stessa in Fondazione;

. da quegli altri beni mobili e immobili, beni economici, che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati

secondo le norme del presente Statuto;

. dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

Ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs., 04.5.2001, n. 207, i beni indisponibili restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazione e al raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 3, nonché alla volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

La dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con la presenza di almeno quattro componenti ed il voto favorevole di almeno tre componenti, con contestuale reinvestimento dei proventi così ottenuti nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, riportato ad attualità.

ART. 8 - ENTRATE

Le entrate per la gestione della Fondazione sono costituite:

. da rette, tariffe e contribuzioni versate da enti o persone a titolo di concorso al costo dei servizi, prestazioni ed attività erogati dall'Ente;

. dai proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;

. dal reddito del proprio patrimonio;

. da ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, non destinati ad incrementare il patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

ART. 9 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio

d'esercizio.

La struttura del bilancio, da rendersi in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo - tenuto conto, qualora applicabili, delle previsioni di cui al D.Lgs 03.7.2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) in materia di regime fiscale - deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione economico-finanziaria della stessa.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali avanzi delle gestioni annuali per la ricostituzione e miglìoria del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle proprie attività o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

ART. 10 SOSTENITORI

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" , nei casi, per il tempo ed alle condizioni che verranno periodicamente stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Amministrazione dell'Ente, coloro che hanno ricoperto per almeno tre anni la carica di Presidente o Consigliere della Fondazione o dell'ex IPAB Ospedale di Carità di Villafalletto campo del volontariato locale o che, condividendo le finalità della Fondazione, hanno contribuito o contribuiscono alla vita della medesima o dell'ex IPAB e alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero svolta l'attività.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La Fondazione istituisce l'Albo dei Sostenitori e ne garantisce l'aggiornamento e la regolare tenuta.

ART. 11 - PREROGATIVE DEI SOSTENITORI

I Sostenitori possono partecipare alle iniziative della Fondazione alle quali fossero invitati.

Essi compongono inoltre l'Assemblea dei Sostenitori, di cui al successivo art. 19.

ART. 12 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- . il Consiglio di Amministrazione;
- . il Presidente della Fondazione;
- . il Vice Presidente Vicario;
- . l'Assemblea dei Sostenitori;
- . l'Organo di Controllo;
- . il Revisore dei Conti.

ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.

I consiglieri, scelti fra persone di specchiata moralità, durano in carica cinque anni e possono essere confermati senza soluzione di continuità.

I consiglieri sono così individuati:

- . due nominati dal Comune di Villafalletto, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;
- . uno nominato dall'Assemblea dei Sostenitori;
- . uno nella persona del Parroco pro-tempore della Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Villafalletto, o suo delegato stabile, quale membro di diritto;
- . uno, quale membro di diritto, dei Rettori delle Confraternite del

Gonfalone e della Misericordia, o loro confratello delegato stabile, alternativamente e per la durata di un anno ciascuno.

Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione:

- a. coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo;
- b. coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c. coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- d. coloro che si trovano nelle condizioni analoghe o simili a quelle previste dall'art. 2382 codice civile;
- e. chi ha lite pendente con la Fondazione o ha debiti liquidi verso essa ed è in mora di pagamento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi della Fondazione.

La carica di Presidente, Vice Presidente vicario o di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di:

- Sindaco, Assessore e Consigliere comunale del Comune di Villafalletto;
- Presidente, componente della Giunta o del Consiglio regionale;
- Presidente, componente della Giunta o del consiglio provinciale, della Provincia di Cuneo;
- amministratore dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali del territorio ove ha sede la Fondazione;
- dirigente e funzionario regionale con funzioni di vigilanza; direttore generale, amministrativo e sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento; dirigente dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali; dipendente con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con la Fondazione.

Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso consiglio di amministrazione i congiunti e gli affini entro il secondo grado.

I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il secondo grado.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento del Vice Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Revisore dei conti, da effettuarsi entro dieci giorni dalla nomina del Consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione uscente resta pienamente in carica fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge tra i propri membri, il Presidente e il Vice Presidente con funzioni vicarie.

Se nel corso del mandato viene a mancare per qualsiasi motivo un componente, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda, con la massima sollecitudine, alla surrogazione; il nuovo componente durerà in carica per il tempo residuo del mandato e quindi scadrà insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

La mancanza, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio. In tal caso, il Revisore dei Conti attiva, con la massima sollecitudine, le procedure per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, potendo nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Le cariche di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono assunte a titolo gratuito; sono ammessi i rimborsi delle spese documentate sostenute dagli amministratori nell'interesse esclusivo dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione, a tutela dei propri membri, ha la facoltà di deliberare la stipula di una polizza assicurativa responsabilità civile degli amministratori, del segretario (D&O), del direttore, comprensiva della tutela legale giudiziale e stragiudiziale, per fatti derivanti dalla loro posizione, esclusi i casi di dolo.

ART. 14 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- . eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vice Presidente vicario;
- . definire gli obiettivi, i piani ed i programmi della propria attività;
- . definire la disciplina generale delle rette, delle tariffe o contribuzioni per la fruizione dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dall'Ente;
- . approvare il bilancio d'esercizio, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente;
- . deliberare, su proposta del Presidente, la nomina del Segretario;
- . deliberare, su proposta del Presidente, la nomina del Direttore;
- . deliberare la nomina dell'Organo di controllo;
- . deliberare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, la nomina del Revisore dei conti e disporre la revoca;
- . deliberare l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisiti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- . adottare uno o più regolamenti esecutivi disciplinanti le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'organizzazione e la gestione dell'Ente e dei servizi;
- . deliberare, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti le modifiche dello Statuto;
- . deliberare, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, lo scioglimento anticipato della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio;
- . deliberare, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, la dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente.

Gli competono, altresì, tutti i poteri per la straordinaria amministrazione della Fondazione e quindi provvedere a qualsiasi atto necessario al raggiungimento degli scopi della stessa.

ART. 15 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna su convocazione scritta del Presidente nel luogo, data ed ora stabiliti con l'indicazione degli oggetti da trattare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgono di norma presso la sede della Fondazione.

La convocazione, contenente l'elenco delle materie da trattare, deve essere inviata o consegnata al domicilio dei componenti il Consiglio di amministrazione, anche mediante mezzi di telecomunicazione, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso d'urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche telefonicamente, con un preavviso ridotto a ventiquattro ore.

Il Consiglio può essere convocato anche quando lo richiedano almeno due Amministratori, proponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio può essere convocato anche su invito dell'Organo di Controllo o del Revisore dei Conti, proponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna obbligatoriamente entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Consiglio può richiedere la presenza di dipendenti o altri soggetti, quando lo ritenga opportuno per la consultazione su determinati argomenti. Le persone invitate dovranno comunque abbandonare la seduta al termine dell'audizione, prima della discussione e della votazione

da parte del Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le sedute del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

ART. 16 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo i casi in cui sono previste maggioranze qualificate.

Agli effetti della validità delle decisioni non viene computato chi, avendovi interesse, non può prendere parte alla deliberazione.

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone fisiche che hanno sempre luogo a voto segreto.

A parità di voti, il voto del Presidente è prevalente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento anticipato dell'Ente nonché quelle di dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti.

Il Segretario della Fondazione provvede alla stesura del verbale di seduta ed alla registrazione delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento del Segretario, tali operazioni saranno affidate al Direttore o ad uno dei Consiglieri intervenuti designato da chi presiede la seduta.

Il verbale dell'adunanza è firmato dal Segretario e da tutti coloro che sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare, ne viene fatta menzione nel verbale di adunanza.

Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

ART. 17 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della stessa di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Spetta al Presidente:

- . determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- . curare l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- . sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- . esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- . proporre al Consiglio di Amministrazione, per il conseguente provvedimento di nomina, il nominativo del Segretario e del Direttore;
- . assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Ente, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di dieci giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Il Presidente per l'esecuzione di singoli atti o di categorie di atti determinati, può rilasciare corrispondenti deleghe a membri del Consiglio. In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti.

ART. 18 - VICE PRESIDENTE VICARIO

Il Vicepresidente vicario è eletto dal Consiglio di Amministrazione scegliendolo fra i suoi membri.

Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ivi compresi i poteri di rappresentanza della Fondazione, in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 19 - ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI

L'Assemblea dei Sostenitori si raduna, di regola presso la sede della Fondazione, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno per esprimersi sul bilancio di esercizio e il resoconto annuale sull'attività svolta.

L'Assemblea dei Sostenitori è convocata dal Presidente della Fondazione almeno sette giorni prima della riunione con lettera, trasmessa all'indirizzo dei singoli Sostenitori, contenente l'ordine del giorno della seduta. In prima convocazione essa è valida se vi partecipano almeno la metà più uno dei Sostenitori, in seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

All'Assemblea dei Sostenitori compete:

- . nominare un componente il Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- . esprimere il proprio parere sul bilancio di esercizio;
- . esprimersi e formulare pareri sul resoconto annuale sull'attività svolta;
- . formulare pareri sulle modifiche dello Statuto e sulla scioglimento della Fondazione.

Inoltre i singoli Sostenitori, di loro iniziativa o su richiesta del Presidente o del Consiglio di Amministrazione, potranno formulare proposte o esprimere pareri non vincolanti su tutte le materie di competenza della Fondazione.

I verbali di seduta dell'Assemblea sono redatti dal Segretario e dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente della stessa.

ART. 20 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

La configurazione dell'assetto gestionale della Fondazione è definito in apposito Regolamento da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

L'organizzazione amministrativa e gestionale della Fondazione e l'organizzazione dei servizi sono improntate a criteri di economicità di gestione, di efficacia, di responsabilità.

ART. 21 - SEGRETARIO

Il Segretario della Fondazione è nominato, come stabilito dall'art. 14 del

presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti.

Egli, oltre a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Sostenitori, provvede a sovrintendere alla gestione amministrativa e contabile della Fondazione.

La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Qualora in possesso del titolo di "Direttore di Comunità Socio - Sanitaria" ai sensi della normativa regionale, allo stesso possono essere affidate le funzioni previste dalla specifica normativa regionale tempo per tempo vigente relativa al suddetto profilo professionale.

ART. 22 - DIRETTORE

Il Direttore della struttura residenziale è nominato, come stabilito dall'art. 14 del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti.

Qualora il Segretario della Fondazione sia in possesso del titolo di "Direttore di Comunità Socio - Sanitaria" ai sensi della normativa regionale, la funzione è esercitabile dallo stesso.

Al Direttore sono affidati i compiti di organizzazione generale delle attività della struttura nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti, ed in ogni caso le funzioni previste dalla specifica normativa regionale, tempo per tempo vigente.

Il Direttore svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di intervento e senza diritto di voto.

ART. 23 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

L'Organo di Controllo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio di durata della sua carica.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231(54), qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

Esso esercita, inoltre, la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e tutti i suoi componenti siano iscritti nell'apposito registro. In tal caso esprime il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo contabile.

L'organo di controllo esercita inoltre tutti gli altri compiti previsti dalla legge.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo qualora nominato.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Ai componenti l'Organo di controllo è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 24 - REVISORE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, oppure non è stato nominato per insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs 03,7,2017, n. 117, il Consiglio di Amministrazione deve nominare il Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tanto quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato; deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 25 - BILANCI, LIBRI SOCIALI E CONTABILI

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo, qualora nominato;

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo, qualora nominato, è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

ART. 26 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del Codice civile
In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione a favore di altri enti del Terzo settore possibilmente Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

ART. 27 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile, le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117 e le norme di legge vigenti in materia.

F.TI: Emilio ROSSI
 Alessandro SARASINO GOBETTI Notaio